

Atto 28/5-4/6/10

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 69 DEL 28/5/10

VERTENZA ILDA PALMIERI/CCIAA PER DIRITTO ANNUALE 2001 -  
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

Il Segretario Generale

visto lo Statuto camerale approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 del 17.9.2001;

preso atto che la società PAIDEIA Srl, iscritta al n. 184192 del R.E.A., a far tempo dal 19 febbraio 1990 e in liquidazione dal 1995 (atto Rep/Reg.: 10800/2023 del 29 maggio 1995) è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 29 novembre 2006;

rilevato che la stessa, in quanto iscritta al R. I., sia pure in liquidazione, era tenuta al pagamento del diritto annuale ai sensi della Legge 580/1993 e succ. modificazioni e che, per questa ragione nell'anno 2006, è stata emessa, per il diritto 2001, attraverso il Concessionario Equitalia Esa. Tri. S.p.A., una cartella esattoriale per la riscossione coattiva dell'importo del diritto (€ 383,00), oltre che delle sanzioni (€ 38,30) e degli interessi (€ 53,48);

rilevato che la signora Ilda Palmieri, in qualità di liquidatore della citata società, ha provveduto al pagamento allo stesso Concessionario della cartella esattoriale in data 30 ottobre 2006 e che, successivamente, ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria contestando la legittimità della richiesta di pagamento;

rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, sezione 01, ha accolto il ricorso ed ha emesso la sentenza di n. 112/07 dichiarando non dovuta la somma relativa al diritto annuale 2001;

rilevato che i competenti uffici dell'Ente, a seguito della sentenza sopra citata, hanno provveduto, in data 20 gennaio 2009, allo sgravio della cartella esattoriale determinando, così, per il Concessionario della riscossione, un obbligo al rimborso al contribuente;

rilevato che Equitalia Esa. Tri. S.p.A, senza nulla comunicare alla Camera, ha negato il rimborso alla Sig.ra Palmieri adducendo il fatto che occorre il certificato di vigenza della società, documento impossibile da ottenere essendosi, nel frattempo, chiusa la liquidazione;

preso atto che a seguito della mancata restituzione dell'importo dovuto, la signora Palmieri ha ricorso, per i motivi suesposti, al Giudice di Pace di Pavia il cui Ufficio, in data 1° aprile 2010, ha ingiunto a questa Camera di Commercio il rimborso alla Sig.ra Palmieri della somma relativa alla cartella esattoriale pagata, somma che sarebbe dovuta essere corrisposta dal Concessionario;

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA**

visto ora l'atto di precetto notificato all'Ente il 19 maggio 2010 (in atti al prot. n. 9421 del 19 maggio 2010), presentato dall'avv. Alberto Assanelli in rappresentanza della Sig.ra Palmieri, che intima alla Camera di Commercio il pagamento della somma di € 1.125,16 oltre a spese di notifica;

ritenuto di provvedere al pagamento dell'atto di precetto di cui sopra al fine di evitare ulteriori spese a carico dell'Ente;


rilevata inoltre l'opportunità di chiedere al Concessionario Equitalia Esa. Tri. S.p.A. il rimborso di quanto è stato addebitato all'Ente;

determina

- 1) di procedere al pagamento della somma di € 1.125,16, oltre a spese di notifica, di cui all'atto di precetto notificato all'Ente il 19 maggio 2010, richiesta dall'Avv. Assanelli in rappresentanza della Sig.ra Ilda Palmieri, per quanto dettagliatamente esposto in premessa,
- 2) di imputare tale spesa al conto 325043 – centro di costo A100 – del Budget direzionale che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di procedere al recupero di quanto pagato a carico del Concessionario Equitalia Esa. Tri. S.p.A valutando, eventualmente, anche l'opportunità di adire le vie legali.

Pavia 28/5/10

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Alessandro Scacchieri)



28/5/10  
PA  
[Handwritten signature]



LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA  
AFFISSA ALL'ALBO CAMERALE DAL  
GIORNO 28/5/10 AL GIORNO 4/6/10  
Pavia, 9/6/10

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Alessandro Scacchieri)

